CAMERA DEI DEPUTATI N. 4489-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(GULLOTTI)

Presentato il 28 febbraio 1987

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi

Nota: Testo approvato dalla Commissione Affari Interni nella seduta dell'11 marzo 1987. Il relatore Nello Balestracci è stato autorizzato in data 10 marzo 1987 a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO DEL GOVERNO.	TESTO DELLA COMMISSIONE.
Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.	1. Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: *All'articolo 2, è aggiunto in fine di novella, il seguente comma:* « Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione dell'istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni ». *L'articolo 3 è stotituito dal seguente:* 1. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono così modificati: « I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991 ».
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico.*

Decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n.49 del 28 febbraio 1987* (*).

Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data, rispettivamente, 16 febbraio 1982 e 8 marzo 1985, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982 e nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, al fine di assicurare l'esecuzione delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono sostituiti dal seguente:

« 2. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1988 ».

(*) *Vedi anche il successivo* errata corrige *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 51 del 3 marzo 1987.*

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 13-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è sostituito dal seguente:

« ART. 13-*bis*. – Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985 e recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1987 ».

ARTICOLO 3.

1. Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è sostituito dal seguente:

« La validità del nulla osta provvisorio per le attività alberghiere, rilasciato ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, è prorogata al 30 giugno 1991 ».

ARTICOLO 4.

1. L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – Per le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, svolte nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nulla osta provvisorio è rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attività medesime, dal decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dall'articolo 2.

L'adeguamento delle predette attività alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi è realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali ».

ARTICOLO 5.

1. Per gli edifici in uso alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, agli adempimenti connessi al rilascio del nulla osta provvisorio di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni ed integrazioni, devono provvedere le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alla fornitura e manutenzione dei locali.

2. Il personale direttivo delle medesime istituzioni scolastiche ed educative è esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente agli adempimenti di cui al comma 1.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1987.

COSSIGA

CRAXI — SCÀLFARO — FALCUCCI — GULLOTTI.

Visto, Il Guardasigilli: ROGNONI.